

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Eccezione di compensazione: cosa accade se il credito opposto in compensazione è contestato o non è di pronta e facile liquidazione?

I requisiti prescritti dall'art. 1243, primo comma, c.c., per la compensazione legale, e cioè l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza, devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale; il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale - esclusivo e specifico - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso. Se il controcredito è contestato, come prevede l'art. 35 c.p.c., allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta. L'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l'art. 1243 c.c., secondo comma, è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza - a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata - lo espunge dalla compensazione giudiziale. Soltanto la

contestazione sulla liquidità del credito opposto in compensazione consente al giudice del credito principale di determinarne l'ammontare se è facile e pronto, sopperendo alla mancanza di questo requisito mediante un'attività ricognitiva-attuativa del titolo, funzionale all'eccezione di compensazione.

*La disciplina contenuta nell'art. 1243, secondo comma, c.c. consiste nell'inoperatività dell'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso l'an del controcredito, analogamente al caso in cui il credito opposto in compensazione non è di pronta e facile liquidazione. Il giudice del credito principale ha o la possibilità di dichiarare la compensazione per la parte di controcredito già liquida, o di sospendere, eccezionalmente, la condanna del credito principale fino alla liquidazione di tutto il credito opposto in compensazione, ma non di ritardare la decisione sul credito principale fino all'accertamento, da parte di egli stesso o di altro giudice, dell'esistenza certa di quello opposto in compensazione; altrimenti sarebbe pleonastico il sintagma "di pronta e facile liquidazione" richiesto dalla norma. Ne' d'altro canto a tal fine può applicarsi analogicamente la disciplina dell'[art. 35 c.p.c.](#) non potendosi ravvisare il canone interpretativo dell'*eadem ratio*.*

NDR: in argomento [Cass. SU n. 23225/2016](#).

Tribunale di Brescia, sentenza del 8.11.2019

...omissis...

Con atto di citazione notificato in data 07 aprile 2014 Immobiliare MM SRL proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 958/15 con il quale in data 12 febbraio 2015 questo Tribunale le aveva ingiunto di pagare immediatamente alla Pi. St. & Ma. Gu. – AA SRL (d'ora in poi AA SRL) la somma capitale di € 65.311,17 oltre interessi come da domanda (interessi ex D. Lgs. n. 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo effettivo) e spese legali del procedimento.

L'opponente chiedeva preliminarmente la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo "essendo l'opposizione fondata su prova scritta e sussistendo gravi motivi", nel merito ed in via riconvenzionale l'accertamento del corrispettivo dovuto per la prestazione d'opera della convenuta opposta nella minor somma di € 81.891,31, oltre Iva, o nella diversa misura da accertare in corso di causa, nonché l'accertamento degli asseriti danni e/o maggiori spese sostenute dalla Immobiliare MM SRL per "omessa direzione dei lavori e/o errata progettazione", quantificati in € 25.424,06, oltre Iva, o nella diversa misura da accertare in corso di causa.

In via preliminare va rigettata l'istanza di ammissione prove da ultimo reiterata da parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni, stante la natura documentale della causa. Tanto premesso, l'opposizione va rigettata per i motivi di seguito illustrati.

E' provato in atti *omissis* Così sinteticamente ricostruita la vicenda dalla quale origina la materia del contendere, va anzitutto riconosciuta indubbia valenza di ricognizione di debito al contenuto della comunicazione inviata dalla società opponente all'opposta in data 20.03.2014 laddove Immobiliare MM SRL, da un lato autorizzava l'emissione della fattura per euro 5000,00, dall'altro giustificava il ritardo nel pagamento riferendo di lungaggini burocratiche e della crisi d'impresa, evidentemente ammettendo la propria posizione debitoria. Non vi è prova, invece, che durante l'espletamento dell'incarico e, quindi, per oltre quattro anni fossero mai sorti problemi o contestazioni di sorta sull'attività della AA SRL La stessa opposizione a decreto ingiuntivo, peraltro, non è fondata su alcuna contestazione in punto di *an debeatur*, tanto che la domanda svolta ha ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione della compensazione del debito vantato da con quello a sua volta vantato da MM srl per asserite inadempienze nell'esecuzione dei lavori da parte della contraente.

Nello specifico, l'opponente eccepisce la totale compensazione tra i due crediti e, pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Ebbene, trattasi di domanda non ammissibile per l'assenza dei requisiti della certezza e facile liquidazione del credito che si chiede di compensare.

E' pacifico per giurisprudenza e dottrina che i requisiti prescritti dall'art. 1243, primo comma, c.c., per la compensazione legale, e cioè l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza, devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale; il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale - esclusivo e specifico (Cass., 3 ottobre 2012, n. 16844, Cass., 4 dicembre 2010, n. 25272) - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso. Se il controcredito è contestato, come prevede l'art. 35 c.p.c., allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta.

L'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l'art. 1243 c.c., secondo comma, è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza - a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata (Cass. 6237 del 1991) - lo espunge dalla compensazione giudiziale (Cass. 10352 del 1993). Soltanto la contestazione sulla liquidità del credito opposto in compensazione consente al giudice del credito principale di determinarne l'ammontare se è facile e pronto, sopperendo alla mancanza di questo requisito mediante un'attività ricognitiva-attuativa del titolo, funzionale all'eccezione di compensazione.

Valga sul punto richiamare condivisibile giurisprudenza di legittimità alla cui stregua "La disciplina contenuta nell'art. 1243, secondo comma, c.c. consiste nell'inoperatività dell'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso l'an del controcredito, analogamente al caso in cui il credito opposto in compensazione non è di pronta e facile liquidazione (Cass. 10352/1993, cit.). Il giudice del credito principale ha o la possibilità di dichiarare la compensazione per la parte di controcredito già liquida, o di sospendere, eccezionalmente, la condanna del credito principale fino alla liquidazione di tutto il credito opposto in compensazione, ma non di ritardare la decisione sul credito principale fino all'accertamento, da parte di egli stesso o di altro giudice, dell'esistenza certa di quello opposto in compensazione; altrimenti sarebbe pleonastico il sintagma "di pronta e facile liquidazione" richiesto dalla norma. Ne' d'altro canto a tal fine può applicarsi analogicamente la disciplina dell'art. 35 c.p.c. non potendosi ravvisare il canone interpretativo dell'eadem ratio (cfr. Cass. SU n. 23225/2016).

Nella specie il controcredito che parte opponente chiede di porre in compensazione con il credito oggetto di ingiunzione di pagamento, a fronte della contestazione di parte opposta, non è certo. Lo stesso non è liquido né di facile liquidazione, stante la necessità di svolgere apposita istruttoria per l'accertamento delle inadempienze contrattuali della società opposta che l'opponente pone a fondamento delle proprie rivendicazioni creditorie.

Dall'inammissibilità della domanda di compensazione, discende il rigetto dell'opposizione.

Alla soccombenza segue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta e della terza intervenuta che si liquidano, applicati i parametri vigenti attestati sui valori medi in ragione della media complessità delle questioni affrontate, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, in euro 2430,00 per fase studio, euro 1550,00 per fase introduttiva, euro 1500,00 per trattazione, euro 4.050,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 9.530,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da Immobiliare MM SRL avverso il decreto ingiuntivo n. 958/15 emesso dal Tribunale di Brescia in data 12 febbraio 2015; condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta e alla terza chiamata in causa le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna di esse, in euro 9.530,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palama (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

